


# Decreto di protezione del Laghetto di Astano



---

**Procedura**

---

**Adozione del Consiglio di Stato** ris. n. 1074 del 27.02.2019  
**e entrata in vigore** (art. 14 LCN)

---

**Pubblicazione** dal 05.03.2019 al 04.04.2019  
(art. 15 LCN)

---

## **Indice generale**

---

### **I Scheda esplicativa**

---

### **II Norme di attuazione**

---

### **III Rappresentazioni cartografiche**

- 
- Limite dell'area protetta
  - Piano delle zone di protezione
- 

---

### **IV Allegati**

- 
- Scheda dell'inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale
-

I

---

## Scheda esplicativa

## I - SCHEDA ESPLICATIVA

### 1. Dati generali

Nome area protetta:	Laghetto Astano
Categoria area protetta:	Riserva naturale
Numero area protetta:	159
Oggetti inventariati:	- Sito di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale n. TI188 <i>Laghetto Astano</i>
Comune:	Astano
Mappali interessati:	77, 78, 79, 80 e 230 RFD Astano
Coordinate:	705'950 / 96'640
Altitudine:	600 m.s.m
Estensione:	Zona nucleo: 0.2 ha Zona cuscinetto: 1.28 ha Zona cuscinetto speciale: 0.1 ha
Basi legali:	LPN: Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio OPN: Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio LCN: Legge cantonale sulla protezione della natura RLCN: Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della natura



Vista della riva naturale del laghetto

## 2. I siti di riproduzione degli anfibi

Gli anfibi sono il gruppo di animali maggiormente esposto al pericolo d'estinzione in Svizzera: il 70 per cento delle specie indigene figura infatti sulla relativa Lista rossa. La riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti in Svizzera, ad eccezione della Salamandra nera, dipende dalla presenza di corpi idrici.

Allo scopo di proteggere le specie anfibie minacciate in Svizzera, la Confederazione ha allestito l'Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi, entrato in vigore nel 2001. L'inventario designa i principali siti di riproduzione a livello nazionale e la relativa Ordinanza incarica i Cantoni di provvedere alla loro protezione e manutenzione. Allo stesso scopo il Cantone ha provveduto ad allestire gli Inventari per i siti d'importanza cantonale e locale.

Oasi di sussistenza e al tempo stesso fulcri di diffusione, gli oggetti iscritti negli inventari mirano a favorire e a conservare a lungo termine le popolazioni di anfibi, in particolare i loro ambienti di riproduzione. I siti comprendono corpi d'acqua e zone umide di diverso tipo: pozze, stagni e laghetti, prati umidi o complessi idrici più estesi ubicati all'interno di paludi o zone golenali. Questi ambienti, divenuti sempre più rari, sono d'importanza vitale, non solo per gli anfibi, ma anche per numerose altre specie animali e vegetali rare e minacciate. Il Decreto di protezione è lo strumento che permette d'istituire formalmente la protezione dei siti di riproduzione di anfibi.

## 3. La riserva naturale del Laghetto di Astano

Il Laghetto di Astano ha una superficie di ca 5'800 m<sup>2</sup>. Le sue rive, ad eccezione del comparto, situato a nord-ovest, rimasto ancora allo stato naturale, sono artificiali, prive di vegetazione e sistemate a fini ricreativi (balneazione, pesca sportiva). In questa tratta di riva ancora naturale e colonizzata da vegetazione palustre, trovano rifugio e un ambiente idoneo per la riproduzione le popolazioni di anfibi. Per questo motivo il laghetto è stato censito nell'Inventario cantonale dei siti di riproduzione degli anfibi d'importanza cantonale (oggetto TI188).

La fascia di terreni attigua al laghetto è caratterizzata da aree prative gestite in modo intensivo, percorsi pedonali, strutture e impianti per la balneazione e la pesca sportiva.

L'ambiente circostante è costituito in prevalenza da bosco e prati. A nord e a est il sito è delimitato da strade secondarie.

## 4. Specie di anfibi presenti al Laghetto di Astano

I dati relativi alle specie di anfibi presenti al Laghetto di Astano sono aggiornati secondo lo stato della banca dati KARCH/CSCF.

Specie	LR	SPR	PR	SME
Rospo comune ( <i>Bufo bufo</i> )	VU		4	
Rana dei fossi ( <i>Pelophylax lessonae</i> )	NE			

LR= Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera (SCHMIDT B., ZUMBACH S., 2005);

EN = minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato, NE = non valutato;

SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN 2003).

PR = gradi di priorità nazionale: 1 molto elevata, 2 elevata, 3 media, 4 esigua (UFAM, 2011).

SME = Specie Smeraldo in base alla risoluzione 6 della Convenzione di Berna.

## **5. Obiettivi, problemi e provvedimenti**

Scopo principale del Decreto di protezione è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del comparto del Laghetto di Astano, con particolare riferimento alla tratta ancora naturale di riva situata a nord-ovest, per assicurare a lungo termine la sua funzione di sito di riproduzione degli anfibi.

Andranno quindi regolamentate e adottate tutte le misure necessarie, per rendere compatibili con gli obiettivi naturalistici, le altre attività presenti nelle immediate vicinanze, con particolare attenzione alla pesca sportiva e alla balneazione.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

**II**

---

**Norme di attuazione**

---

## II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	NORME GENERALI .....	2
Art. 1	Base legale .....	2
Art. 2	Competenze .....	2
Art. 3	Scopo.....	2
Art. 4	Componenti del Decreto di protezione.....	2
CAPITOLO 2	PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE .....	3
Art. 5	L'area protetta.....	3
Art. 6	La zona nucleo (ZP1) .....	3
Art. 7	La zona cuscinetto (ZP2) .....	4
Art. 8	La zona cuscinetto speciale (ZP3).....	4
Art. 9	Interventi di gestione corrente.....	4
Art. 10	Contratti di gestione .....	4
Art. 11	Sorveglianza e monitoraggi .....	5
Art. 12	Finanziamento e indennizzi .....	5
CAPITOLO 3	NORME FINALI .....	5
Art. 13	Autorizzazioni .....	5
Art. 14	Deroghe .....	5
Art. 15	Contravvenzioni .....	5

## CAPITOLO 1 NORME GENERALI

### Art. 1 Base legale

<sup>1</sup> Il Decreto di protezione del Laghetto di Astano (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)<sup>1</sup>, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e al Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013.

<sup>2</sup> L'area protetta del Laghetto di Astano è una Riserva naturale ai sensi dell'art. 12 LCN.

### Art. 2 Competenze

<sup>1</sup> Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

<sup>2</sup> All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP, esso svolge inoltre le competenze nel seguito dettagliate.

### Art. 3 Scopo

<sup>1</sup> Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del comparto del Laghetto di Astano (oggetto n. TI 188 dell'Inventario dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza cantonale), per assicurare a lungo termine la sua funzione di sito di riproduzione degli anfibi.

<sup>2</sup> In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare un regime idrico idoneo al complesso palustre dal profilo quantitativo e qualitativo;
- garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti;
- mantenere e nel limite del possibile aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del comparto e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze (attività ricreative e di svago);
- favorire le specie vegetali e animali autoctone con controllo delle specie esotiche;
- informare la popolazione sul valore del biotopo.

### Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

<sup>1</sup> Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione.

<sup>2</sup> Il DP si compone dei seguenti documenti informativi

- c. Scheda esplicativa.

---

<sup>1</sup> BU 10/2002

## CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

### Art. 5 L'area protetta

L'area protetta del Laghetto di Astano è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. La zona nucleo (ZP1);
- b. La zona cuscinetto (ZP2);
- c. La zona cuscinetto speciale (ZP3).

### Art. 6 La zona nucleo (ZP1)

<sup>1</sup> Include la tratta di riva naturale del laghetto, nonché gli ambienti naturali che servono, anche solo potenzialmente, alla riproduzione degli anfibi o quali rifugi o spazi vitali terrestri.

<sup>2</sup> I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo devono essere favorite e incrementate le popolazioni di flora e fauna indigene, in particolare degli anfibi e conservati gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza. Devono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

<sup>3</sup> Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità del sito, in particolare:

- a. L'accesso alla riva se non per motivi di gestione o tutela naturalistica;
- b. la balneazione e la pesca;
- c. le costruzioni, le installazioni, i depositi, anche temporanei, le modifiche della morfologia del terreno e ogni tipo di intervento, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del comparto;
- d. l'alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, la captazione d'acqua, l'immissione di acque di scarico e l'interruzione dei collegamenti ecologici;
- e. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)<sup>2</sup> dell' Ordinanza federale sui biocidi (OBioc)<sup>3</sup>, dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)<sup>4</sup> e dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)<sup>5</sup>;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- g. l'introduzione di organismi viventi estranei all'ambiente;
- h. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina se non per necessità di conservazione, di studio o se non riconducibile ad interventi di lotta alle specie invasive;
- i. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animale selvatiche ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca e delle necessità di conservazione, di studio o di lotta alle specie invasive;
- j. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici se non riconducibile ad interventi di lotta alle specie invasive.

---

<sup>2</sup> RS 813.11

<sup>3</sup> RS 813.12

<sup>4</sup> RS 814.81

<sup>5</sup> RS 916.161

## **Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)**

- <sup>1</sup> Comprende parte dello specchio d'acqua, la superficie utilizzata quale aree di svago e parco giochi e le superfici prative e boschive direttamente confinanti con il laghetto. Ha lo scopo di promuovere a lungo termine la funzionalità ecologica della riserva e di garantire alla fauna i collegamenti ecologici necessari con le aree circostanti che offrono loro possibilità di svernamento.
- <sup>2</sup> Nuove installazioni, costruzioni, ad eccezione di modesti manufatti giustificati per le attività di svago e non contrari agli obiettivi di protezione, nonché grosse modifiche della morfologia del terreno sono vietate.
- <sup>3</sup> Bordure, muri, recinzioni perimetrali non dovranno ostacolare la migrazione degli anfibi dai territori di riproduzione (laghetto) a quelli estivi o di svernamento (boschi limitrofi).
- <sup>4</sup> La gestione forestale intensiva è vietata.
- <sup>5</sup> Le superficie prative dei mappali 77 e 78 vanno gestite in modo estensivo.
- <sup>6</sup> Il regime idrico locale va conservato a beneficio della zona nucleo.
- <sup>7</sup> L'introduzione di organismi viventi estranei all'ambiente è vietata. L'eventuale immissione di fauna ittica dovrà essere concordata con l'Ufficio della natura e del paesaggio.
- <sup>8</sup> L'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim), dell'Ordinanza federale sui biocidi (OBioc), dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e dell'Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) è vietato.
- <sup>9</sup> Eventuali piantagioni non dovranno comporsi di specie vegetali esotiche o non adatte all'ambiente.

## **Art. 8 La zona cuscinetto speciale (ZP3)**

- <sup>1</sup> Nella Zona cuscinetto speciale devono essere osservate le seguenti prescrizioni.
  - a. bordure, muri, recinzioni non dovranno ostacolare la migrazione degli anfibi dai territori di riproduzione (laghetto) a quelli estivi o di svernamento (boschi limitrofi);
  - b. eventuali piantagioni non dovranno comporsi di specie vegetali esotiche o non adatte all'ambiente.
- <sup>2</sup> Per il resto valgono le disposizioni del Piano regolatore comunale.

## **Art. 9 Interventi di gestione corrente**

- <sup>1</sup> Gli interventi di gestione corrente all'interno della ZP1 sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.
- <sup>2</sup> Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione corrente possono essere realizzati anche dai proprietari o dai gestori.
- <sup>3</sup> Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

## **Art. 10 Contratti di gestione**

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e/o i proprietari.

**Art. 11 Sorveglianza e monitoraggi**

- <sup>1</sup> Il Comune di Astano, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.
- <sup>2</sup> L'Ufficio della natura e del paesaggio promuove il monitoraggio dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

**Art. 12 Finanziamento e indennizzi**

- <sup>1</sup> La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, dalla gestione e dalla sorveglianza dell'area protetta.
- <sup>2</sup> La partecipazione del Comune di Astano o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

**CAPITOLO 3 NORME FINALI****Art. 13 Autorizzazioni**

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.


**Art. 14 Deroghe**

- <sup>1</sup> Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione e ad un interesse pubblico preponderante d'importanza cantonale.
- <sup>2</sup> Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

**Art. 15 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.







### Piano delle zone di protezione

- ZP1 zona nucleo
- ZP2 zona cuscinetto
- ZP3 zona cuscinetto speciale

Scala: 1:1'000  
(foglio formato A3)

Base cartografica: Misurazione ufficiale  
Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998



**IV**

**Allegati**

---

## TI188 Laghetto di Astano

**Comune/i:** Astano **Creazione scheda (data/autore):** 12.09.1989 MS  
**Coordinate:** 705950 / 96640 **Ultima revisione (data/autore):** 10.05.2006 RP  
**Altitudine:** 600 **Estensione oggetto (ha):** 1.06

### Specie di anfibi censite:

Nome italiano	Nome latino	Dimensione popolazione	Ultima osservazione	Tipo acque: laghetto
Rana dei fossi	<i>Pelophylax lessonae</i>	2	2002 MR	
Rane verdi sp.	<i>Pelophylax sp.</i>	2	2006 RP	
Rospo comune	<i>Bufo bufo</i>	2	2010 NZ	

### Importanza

Importanza cantonale per la presenza di due specie di anfibi: il Rospo comune, ritenuto vulnerabile, e la Rana dei fossi, ritenuta potenzialmente minacciata secondo Lista Rossa elaborata dal KARCH.

### Descrizione oggetto

Il laghetto di Astano (150 x 50 m, profondità 3 m) dopo la correzione delle rive e la sistemazione di tutta l'area a fini ricreativi (impianti per la balneazione, bar, percorsi pedonali, pesca hobbistica) ha assunto un aspetto alquanto sterile. Rispetto al rilievo del 1989 dove tutte le rive risultavano corrette e prive di vegetazione palustre, nel 2006 parte delle rive hanno assunto un aspetto più naturale e sono state in parte ricolonizzate dalla vegetazione palustre. Il laghetto è circondato da una fascia di prato.

*Specie osservate: Nymphaea sp., Phragmites australis, Carex sp., Austropotamobius pallipes*

### Ambiente circostante

L'ambiente circostante è costituito da bosco e prati. A nord ed est il sito è delimitato da strade secondarie.

### Misure di intervento (non prioritario)

- evitare che la popolazione di pesci diventi una minaccia per la riproduzione degli anfibi
- segnalare il sito con cartelli

### Protetto da decreto ?

No


### Protetto da PD ?

Si

### Protetto da PR ?

No

Foto del 10.05.2006:



Base cartografica: carta nazionale 1:25'000; PK25 © 2009 swisstopo (DV503)